STATUTO

della "ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTI-COAUGULATI - A.I.P.A."

Art. 1) RAGIONE SOCIALE e SEDE

E' costituita in Padova, con sede in Padova, Via San Clemente n. 8, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAUGULATI - A.I.P.A.".

Potranno, inoltre, essere costituite sezioni staccate A.I.P.A. su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione con delibera assembleare potra' istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie.

art. 2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere volontario.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci, che con i terzi nonche' all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potra' partecipare come Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonche' partecipare ad enti con scopi umanitari.

Art. 3) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone come scopo istituzionale:

- di identificare, a seguito di contatti e incontri fra i Soci, problemi di tipo generale legati a:

a) impatto che la loro particolare situazione, medica e psicologica, ha sulla realta'di ogni giorno e viceversa;

b) programmare e realizzare, a seguito delle indicazionì cosi' ottenute, iniziative di vario tipo che abbiano una funzione educativa permanente, di sensibilizzazione, e tali da consentire il miglioramento dell'assistenza;

c) fare proprie le istanze provenienti dagli associati in modo da ottener maggior forza contrattuale, per la difesa dei loro interessi, nei rapporti con le strutture amministrative e sanitarie, pubbliche e private;

d) di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni Italiane e Straniere;

e) ricercare le risorse finanziarie per la copertura dei costi di esercizio dell'attivita'.

In particolare l'Associazione si propone di divulgare con ogni mezzo la conoscenza dei problemi e delle difficolta' di pazienti anticoagulati, anche in relazione delle strutture di cui essi possono giovarsi sul territorio.

Art. 5) SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri.

Potranno inoltre essere Soci Associazioni, Circoli ed enti Pubblici aventi attivita' e scopi non in contrasto con quelli dell'A.I.P.A.

I Soci saranno classificati in:

- SOCI FONDATÒRI quelli che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione;
- SOCI EFFETTIVI quelli che chiederanno di essere associati successivamente alla costituzione. I Soci Effettivi potranno essere cosi' suddivisi:

1) Soci Ordinari -

2) Soci Sostenitori -

3) Soci Promotori -

Tutti i Soci, dovranno corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Il Consiglio Direttivo potra' inoltre proporre alla Assemblea annuale dei Soci la nomina di Soci

Onorari indicati tra personalita' Italiane e Straniere che abbiano contribuito alla ricerca, alla divulgazione e al progresso delle terapie per gli anticoaugulati.

I Soci Onorari non corrisponderanno alcuna quota.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati; l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Consiglio Direttivo per ammettere o meno chi ne faccia domanda e' insindacabile.

Le iscrizioni decorrono dal 1' gennaio dell'anno in cui la domanda e' accolta.

Per l'anno 1987 la prima quota decorrera' dalla data di costituzione al 31/12/1988.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio puo' venir meno per i seguenti motivi:

- morte dell'associato,
- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- decadenza e cioe' perdita di qualcuno dei

requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;

- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilita'; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnita': l'esclusione potra' avvenire dopo aver sentito l'interessato e dovra' essere comunicata con lettera raccomandata motivata entro 30 giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo;
  il Consiglio Direttivo procedera' entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 6) ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Segretario Tesoriere
- i Revisori dei Conti

Art. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia

Ordinaria che Straordinaria tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci alla data di convocazione dell'Assemblea.

In caso di Soci costituiti da Associazioni, Enti Pubblici, figure giuridiche pubbliche o private, etc., questi saranno rappresentati dal rappresentante legale o suo delegato, con diritto ad un solo voto.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e puo' rappresentare solamente un altro Socio con delega scritta.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalita' dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile di ogni anno per:

- l'approvazione annuale del bilancio
- l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea puo' inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- per decisioni del Consiglio Direttivo -
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di

almeno 1/3 dei Soci Fondatori ed Effettivi nel loro insieme.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante lettera raccomandata da inviare al domicilio di ciascun Associato, dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento da uno solo dei Membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione puo' avvenire anche tramite affissione di avviso presso l'Ambulatorio Anti-coagulati, attualmente presso l'Ospedale Civile di Padova - Stabilimento Busonera.

L'avviso di convocazione dovra' indicare il luogo, il giorno l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 7 comma 10

Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti aventi diritto di voto.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione e' rimandata a non piu' di 30 giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

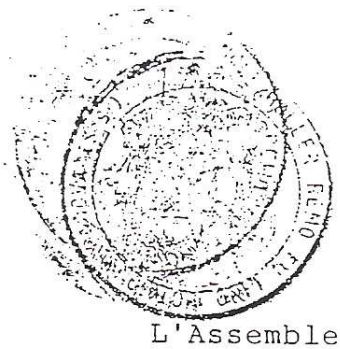

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata al altro socio, purche' non consigliere ne' revisore.

In caso di parita' dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Art. 7 comma aggiunto

Assemblee Straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria e' validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 di tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci alla data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da altro Membro del Consiglio Direttivo deliberato dall'Assemblea.

Art. 7 comma aggiunto

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabilita al punto due.
Per la validita' delle deliberazioni di cui al presente comma, e' necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la meta' dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
Il Presidente dell'Assemblea, o il Membro che lo sostituisce, chiama a fungere da Segretario un Membro dell'Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
c) deliberare sulle attivita' svolte dall'associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria

a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) nominare il Presidente ed il Segretario Tesoriere nel suo seno;

b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalita' e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro soggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni private che interessano l'attivita' dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo e' formato da 5 (cinque) Membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Nel caso vengano a mancare uno o piu' Membri del Consiglio Direttivo i rimanenti provvederanno alla nomina dei nuovi Membri, che verranno a scadere

insieme all'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente dell'Associazione lo ritiene opportuno oppure ne facciano richiesta almeno tre dei suoi Membri.

Esso e' convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da altro Membro del Consiglio Direttivo con lettera inviata almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta in tempi piu' brevi e con formalita' diverse.

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da altro Membro del Consiglio stesso.

Esso e' validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti.

A parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Non e' ammessa la rappresentanza.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal

Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Dura in carica un biennio e puo' essere rieletto.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti.

Puo' nominare un Vice Presidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario.

Ha poteri di ordinaria amministrazione: in particolare peraltro, egli potra' accettare donazioni di beni mobili anche registrati di qualsiasi valore nonche' di qualunque somma di denaro senza convocare il Consiglio Direttivo.

Art. 10 SEGRETARIO TESORIERE

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

Egli puo' essere rieletto ed ha i compiti di amministrazione, coordinamento ed organizzazione operativa dell'Associazione.

Art. 11 REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica due anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione.

Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Il primo esercizio sociale si chiude al 31.12. 1988; i successivi si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio Direttivo provvedera' alla redazione del Bilancio che sottoporra' alla approvazione dei Soci.

Art. 13 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote di iscrizione e di partecipazione dei suoi Soci, dai contributi e sovvenzioni di Enti Pubblici e Privati, dai beni che per qualsiasi titolo vengono all'Associazione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 Marzo di ogni anno.

Il patrimonio sociale e' indivisibile. In caso di perdita della qualita' di Socio, per qualunque motivo avvenga, ne' il Socio, ne' i suoi aventi causa potranno pretendere alcunche' dall'Associazione.

Art. 14 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designera' uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto a fini di pubblica utilita' a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile.

REGOLAMENTO ISTITUZIONI DI SEZIONI A.I.P.A. SUL TERRITORIO NAZIONALE

1) In ogni Comune d'Italia puo' essere costituita una sezione A.I.P.A.. su richiesta indirizzata all'A.I.P.A. - Via Gattamelata n. 64 - 35100 PADOVA - sottoscritta da almeno 13 persone e corredata da una sintetica relazione sui problemi emergenti dell'anticoaugulato nella zona e l'esposizione degli obiettivi che si intendono perseguire.

   Dovra' inoltre essere dichiarato da parte dei richiedenti l'impegno di adottare lo schema di statuto tipo A.I.P.A. e di perseguire unicamentei fini statutari, con l'esclusione di qualsiasi attivita' ed iniziativa non compatibile con i principi informatori

dell'A.I.P.A. stessa.

2) La richiesta di cui all'articolo precedente, viene accolta dall'A.I.P.A. di Padova con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la meta' piu' uno dei voti assegnati.

3) Non potra' essere costituita piu' di una sezione A.I.P.A. in Comuni con meno di 350.000 abitanti.

4) L'inosservanza delle suddette prescrizioni comportera' lo scioglimento della Sezione inadempiente, fatta salva ogni altra determinazione da parte dell'A.I.P.A. Via Gattamelata n. 64 - Padova - in ordine alla tutela dei propri interessi sociali e patrimoniali.

5) Le Sezioni A.I.P.A. regolarmente costituite avranno piena autonomia nei limiti statutari, esonerando l'A.I.P.A. - Via Gattamelata n. 64 - Padova - da ogni responsabilita'.
Esse potranno beneficiare di servizi A.I.P.A.. convegni. etc..., dietro corresponsione di un canone che verra' quantificato annualmente, sentita l'Assemblea generale delle Sezioni.

6) L'Assemblea generale delle Sezioni e' composta da due rappresentanti A.I.P.A. e da un

rappresentante per ogni sezione.

L'Assemblea generale delle Sezioni si riunisce almeno una volta l'anno in occasione del Convegno Nazionale A.I.P.A., su convocazione del Presidente A.I.P.A. VIa Gattamelata n. 64 - Padova.

7) Durante la seduta viene nominato a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.
Viene quindi eletto un coordinamento nazionale costituito da tre membri di cui uno appartenente all'A.I.P.A. Via Gattamelata n. 64 - Padova - e due rappresentanti di diverse sezioni A.I.P.A.

8) L'Assemblea generale delle Sezioni si riunisce inoltre, su convocazione del Presidente A.I.P.A. - Via Gattamelata n. 64 - Padova -, su richiesta scritta di almeno 2/3 delle Sezioni esistenti nell'anno precedente a quello a cui viene effettuata la seduta.

9) Ferma restando l'autonomia delle Sezioni in ordine ai rapporti esterni nell'ambito comunale e regionale ogni determinazione in ordine a rapporti esterni e iniziative in ambito nazionale dovranno essere deliberate

dall'Assemblea generale delle Sezioni.
Le deliberazioni verranno attuate dal coordinamento di cui al precedente articolo.
I rapporti con il Comune, la Provincia di Padova, le U.S.L.L. n. 21 e con la Regione del Veneto sono tenuti dall'A.I.P.A. di Padova.

10) Ogni Sezione ha diritto ad un voto e comunichera' annualmente all'A.I.P.A. - Via Gattamelata n. 64 - Padova -, il nominativo del proprio rappresentante in seno all'Assemblea generale.

Verbale dell'Assemblea dei Soci A.I.P.A. PADOVA

C.F. 92034290285

Oggi 30 settembre 2004, alle ore 21.30, si è riunita, su regolare convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulanti, per deliberare sulla modifica dell'art. 5 dello Statuto dell'Associazione, estrapolando dal teste nel II° paragrafo "la possibilità di essere Soci dell'Associazione gli Enti Pubblici", questo al fine della richiesta effettuata dalla Regione Veneto in base alla legge n. 266/1991.

Il Presidente nomina Segretario il signor Giovanni Fiorin e dopo aver esposto le motivazione della riunione chiede il voto dell'Assemblea.

L'Assemblea all'unanimità approva e pertanto il nuovo Articolo 5 dello Statuto dell'Associazione Pazienti Anticoagulati sarà così formulato:

" Art. 5) SOCI

Possono inoltre essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri.

Potranno inoltre essere Soci, Associazioni, Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'A.I.P.A.

I soci saranno classificati in:

-Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione;

-Soci effettivi quelli che chiederanno di essere associati successivamente alla costituzione. I Soci effettivi potranno essere così suddivisi:

1-Soci Ordinari;

2-Soci Sostenitori;

3-Soci Promotori.

Tutti i Soci, dovranno corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Il consiglio direttivo potrà inoltre proporre alla Assemblea annuale dei soci la nomina di soci Onorari indicati tra personalità italiane e straniere che abbiano contribuito alla ricerca, alla divulgazione ed al progresso delle terapie per gli anticoagulanti.

I Soci Onorari non corrisponderanno quota alcuna.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati; l'accettazione delle domande per l'ammissione o meno chi ne faccia domanda è insindacabile.

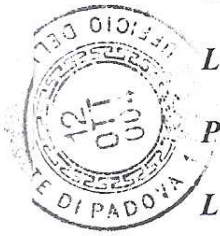

Le iscrizione decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Per l'anno 1987 la prima quota decorrerà dalla data di costituzione al 31.12.1988.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- morte dell'associato;

- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

- decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità: l'esclusione potrà avvenire dopo aver sentito l'interessato e dovrà essere comunicata con lettera raccomandata motivata entro 30 giorni dalla data della decisione del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;

- ***per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno".***

Pertanto il suddetto Capitolo così formulato, farà parte integrante dello Statuto di cui all'atto Notaio Honler Remo del 28/12/1987.

IL PRESIDENTE

Avv. Franco Merlin

IL SEGRETARIO

Sig. Giovanni Fiorin

00797

12.10.04

IL DIRETTORE

IL CAPO AREA SERVIZI

Calaciura Buti M.G.

DIRIGENTE